

Legge regionale 20 dicembre 2002 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia.

Art. 12

(Organi)(1)

1. Sono organi dei Comprensori montani:

- a) il Consiglio;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente.

2. I Comprensori montani hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i Comuni.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 14/2011 , a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.